

REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/69 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1969

relativo alle disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 e originarie del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 3 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 31 marzo 1969, la Comunità deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinché, fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato in conformità dell'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE ⁽²⁾, non sia percepito alcun elemento fisso all'importazione delle merci di cui a detto regolamento e originarie del Marocco, ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, accluso all'Accordo ;

considerando che, dal 1° luglio 1969, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/69 sostituiscono quelle del regolamento n. 160/66/CEE ; che tali disposizioni non apportano tuttavia nessuna modifica al sistema di protezione instaurato da quest'ultimo regolamento per le merci inportate nella Comunità dai paesi terzi ; che in particolare all'articolo 12 del regolamento n. 160/66/CEE corrispondono gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1059/69 ; che la fissazione delle

disposizioni particolari applicabili alle merci originarie del Marocco con riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/69 è pertanto compatibile con l'articolo 3 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 e originarie del Marocco ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, accluso all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco :

- a) non viene riscosso l'elemento fisso,
- b) viene riscosso l'elemento mobile determinato in conformità delle disposizioni di detto regolamento.

Articolo 2

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 195 del 27. 10. 1966, pag. 3361/66.